



COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA
Provincia di Belluno

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO



(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29/11/2017)

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. n.446 del 15 dicembre 1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Colle Santa Lucia ai sensi dell'art.4 del Decreto Legislativo n. 23/2011.
- 2) Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi di gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

- 1) L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art.4 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Colle Santa Lucia, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
- 2) L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° febbraio 2018.
- 3) Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive (come definite dalla legge regionale in materia di turismo e dalla L.R. 11/2013 di disciplina dell'esercizio dell'attività agrituristica) ubicate nel territorio del Comune di Colle Santa Lucia.

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

- 1) L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Colle Santa Lucia, che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 ubicate nel territorio comunale.
- 2) I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.
- 3) I soggetti responsabili degli obblighi tributari effettuano il versamento al Comune di Colle Santa Lucia delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno. Il regolamento non crea alcuna responsabilità in capo ad essi in ordine al pagamento dell'imposta, che colpisce solo ed esclusivamente i soggetti che pernottano nelle strutture ricettive medesime.

Articolo 4

Esenzioni

- 1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Colle Santa Lucia;
 - b) i minori fino al compimento del 13° (tredicesimo) anno di età;
 - c) gli appartenenti alle forze dell'ordine e della protezione civile che pernottano per esigenze di servizio;
 - d) in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione:
 - o tutti i volontari della protezione civile provinciale, regionale e nazionale;
 - o gli appartenenti alle associazioni di volontariato;
 - e) i lavoratori dipendenti che soggiornano nel Comune di Colle Santa Lucia per motivi di lavoro;

- f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico a gruppo.

Articolo 5

Misura dell'imposta

- 1) L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
- 2) Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000 n.267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. Esse possono essere modificate di anno in anno, entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio e comunque nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
- 3) L'imposta è applicata fino ad un massimo di 15 (quindici) pernottamenti annuali consecutivi, indipendentemente dal tipo di struttura ricettiva ospitante e dal tipo di contratto.

Articolo 6

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

- 1) I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2 sono responsabili degli obblighi tributari, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare, sono tenuti a:
 - a) ad informare i propri ospiti, esponendo in appositi spazi un cartellino plurilingue, redatto e fornito dall'Amministrazione, relativo all'applicazione, all'entità e all'esenzione dell'imposta di soggiorno;
 - b) a riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza;
 - c) a richiedere ai soggetti passivi la compilazione di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno o di rifiuto all'assolvimento dell'imposta e di trasmetterle al Comune di Colle Santa Lucia;
 - d) a dichiarare all'Ufficio Tributi entro il 15 luglio il numero di coloro che hanno pernottato e il numero delle presenze imponibili ed esenti rilevate durante il primo semestre dell'anno (1° gennaio – 30 giugno) ed entro il 15 gennaio il numero di coloro che hanno pernottato e il numero delle presenze imponibili ed esenti rilevate durante il secondo semestre dell'anno (1° luglio – 31 dicembre). La dichiarazione è effettuata su apposito modello cartaceo e trasmessa/consegnata al Comune. La dichiarazione va effettuata anche se negativa, ad esclusione dei periodi per i quali è stata comunicata al Comune la chiusura della struttura ricettiva;
 - e) a compilare e consegnare al Comune entro il 30 gennaio di ogni anno il conto giudiziale (modello 21 approvato con D.P.R. 194/1996) nel quale vanno registrati per cassa tutti i versamenti fatti al Comune nell'anno solare precedente.
- 2) Al fine di garantire la tutela dei dati, degli atti, dei documenti, delle informazioni e delle notizie di cui all'art. 6 e all'art. 8, il Comune può emanare apposite disposizioni che ne regolano la raccolta, l'elaborazione, l'accesso, l'analisi, l'utilizzo e la tutela dei dati.

Articolo 7

Versamenti

- 1) I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al responsabile degli obblighi tributari della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune di Colle Santa Lucia.

- 2) I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2 effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno durante il primo semestre dell'anno (1° gennaio – 30 giugno) entro il 15 luglio e delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno durante il secondo semestre dell'anno (1° luglio – 31 dicembre) entro il 15 gennaio, nei modi seguenti:
- a) mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria comunale;
 - b) mediante versamento diretto presso la tesoreria comunale.

Articolo 8

Controllo e accertamento dell'imposta

- 1) Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art.6.
- 2) Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione i fini dell'attività di accertamento sull' imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 3) Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) individuare forme di collaborazione con altri Enti, Istituzioni ed Associazioni al fine di reperire informazioni sulle strutture che offrono ospitalità ai turisti.

Articolo 9

Sanzioni

- 1) Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
- 2) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
- 3) Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 4) Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 100,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

- 1) Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto nei termini di legge, decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La richiesta di compensazione va presentata almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
- 3) Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a €. 15,00 per ciascun semestre.

Articolo 12

Contenzioso

- 1) Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

- 1) Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2018.
- 2) Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
- 3) Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, il Regolamento per la disciplina Generale delle Entrate approvato con deliberazione consiliare n° 38 del 15.12.2010.